

003 Doveri del debitore

Art. 3 Doveri del debitore- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

CAPO II principi generali - sezione i obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza

Art. 3 Doveri del debitore

1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Documenti collegati:

[003 Doveri del debitore](#)

Art. 3 Doveri del debitore- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Articolo vigente |red Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Capo II Principi generali Sezione I Obblighi dei soggetti che partecipano

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello